

23738-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Stefano Palla - Presidente -  
Alfredo Guardiano  
Matilde Brancaccio  
Giuseppe Riccardi - Relatore -  
Andrea Venegoni

Sent. n. sez. <sup>785</sup> /2021  
CC - 18/05/2021  
R.G.N. 8027/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 29/06/2020 del Gip del Tribunale di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con istanza del 21/07/2020 il difensore degli imputati (omissis) (omissis), Avv. (omissis), chiedeva al Gip del Tribunale di Torino di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza emessa, ex art. 444 c.p.p., il 29/06/2020, deducendo di avere ricevuto copia del provvedimento soltanto in data 21 luglio 2020, pur in seguito ai numerosi accessi all'ufficio competente successivi alla richiesta di copia inoltrata il 30 giugno 2020.

Il Gip del Tribunale di Torino trasmetteva l'istanza alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 175, comma 4, c.p.p.

4

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova premettere che la sentenza in ordine alla quale viene chiesta la restituzione nel termine per impugnare è stata emessa con motivazione contestuale, e lettura del dispositivo e della motivazione in pubblica udienza.

Al riguardo, è pacifico che la lettura in pubblica udienza della sentenza con contestuale motivazione funge *ope legis* da notificazione alle parti presenti o da ritenersi tali e costituisce il momento dal quale decorre il termine per la proposizione del gravame (*ex multis*, Sez. 2, n. 24200 del 16/03/2010, Mazzilli, Rv. 247525, in cui la Corte ha precisato che, a tal fine, non assume alcun rilievo il successivo deposito della sentenza in cancelleria, che può pertanto essere compiuto indifferentemente sia in orario di apertura al pubblico che in altro orario).

Del resto, l'univocità del principio è stato ulteriormente specificato nel senso che la decisione resa pubblica con la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione non va comunicata, mediante avviso, al difensore di fiducia, allorché questi sia stato ritenuto assente ingiustificato e sia stato sostituito dal difensore di ufficio, presente in udienza all'atto della pubblicazione; ne deriva che il termine per impugnare decorre dalla lettura della sentenza sia per il sostituto processuale (che può autonomamente impugnarla), sia per il difensore di fiducia sostituito (Sez. 3, n. 19985 del 15/03/2017, Biagi, Rv. 269772).

3. Va aggiunto, sul punto, che, come evidenziato in motivazione dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-02), nel sistema del codice di rito, la previsione di un termine *ex lege* per il deposito della motivazione è collocata in seno alla disciplina delle diverse tipologie di decisione e, dunque, nell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. per la sentenza dibattimentale; nella medesima disposizione per la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato (posto che il rinvio operato dall'art. 442, comma 1, c.p.p. "agli artt. 529 e seguenti" ricomprende anche l'art. 544 cod. proc. pen.: Sez. U, n. 16 del 15/12/1992, dep. 1993, Cicero, Rv. 192806); nell'art. 424, comma 4, cod. proc. pen., per la sentenza di non luogo a procedere. Nessuna previsione del genere si rinviene nella disciplina codicistica della sentenza di applicazione della pena su richiesta, che, anzi, all'art. 448, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza è pronunciata «immediatamente»:

formulazione, questa, espressiva di una regola che non prevede un termine legale per il deposito della sentenza di applicazione della pena su richiesta, ma la motivazione contestuale alla decisione (Sez. 1, n. 1609 del 02/12/2014, dep. 2015, Sedicina, Rv. 262554; Sez. 1, n. 5496 del 03/02/2010, Renna, Rv. 246125, e Sez. 6, n. 46291 del 09/10/2014, Altobelli, entrambe non massimate sul punto).

4. Nel caso di specie, l'avvenuta lettura della motivazione è richiamata nello stesso dispositivo, ove – prima della data della decisione e della sottoscrizione del giudice – è attestata la "*motivazione letta in udienza*": con ogni conseguenza in ordine al valore formale di tale attestazione, che, considerato l'atto in cui è inserita, è integralmente fidefaciente.

Gli imputati, dunque, ai sensi dell'art. 585 co. 1, nella parte in cui richiama l'art. 544, comma 1, c.p.p., avevano quindici giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza, a nulla rilevando – in forza di quanto evidenziato – l'ulteriore trasmissione di copia della sentenza eventualmente richiesta alla Cancelleria del Giudice che l'aveva pronunciata, né, di conseguenza, l'asserito ritardo degli uffici di cancelleria nel rilascio della copia.

Né infine, nella specie, era stato – ancorchè irritualmente - indicato in dispositivo un termine ulteriore per il deposito, sì da poter fare eventualmente rientrare la fattispecie in questione nell'alveo decisorio della citata pronuncia n. 40986 del 2018 delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.


**P.Q.M.**

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 18/05/2021

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccardi



Il Presidente

Stefano Palla

